

derivante dalla loro personalità giuridica distinta.

14. L'amministrazione comunitaria non è tenuta ad esporre nelle proprie de-

cisioni tutti gli argomenti ch'essa potrebbe in seguito addurre per opporsi alle eccezioni d'illegittimità eventualmente sollevate contro i suoi atti.

Nella causa 53-69

SANDOZ AG, con sede in Basilea, con gli avvocati J. J. A. Ellis, del foro dell'Aia e H. Flad, del foro di Francoforte sul Meno, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Loesch, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sigg. J. Thiesing, G. Marchesini e J. Griesmar, in qualità di agenti, assistiti dal prof. W. Van Gerven, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. E. Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1969, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 195 del 7 agosto 1969, pag. 11 e seguenti, e relativa ad un procedimento fondato sull'art. 85 del trattato CEE (IV/26.267 — coloranti),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione, A. M. Donner, A. Trabucchi (relatore), R. Monaco e P. Pescatore, giudici;

avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

*Testo identico a quello della sentenza del 14 luglio 1972
nella causa 52-69 (vedi pag. 791)*

In diritto

*Testo identico a quello della sentenza del 14 luglio 1972
nella causa 52-69 (vedi pag. 821)*

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite la conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 85 e 173,
visto il regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17,
visto il regolamento della Commissione del 25 luglio 1963, n. 99,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° La ricorrente è condannata alle spese.

Lecourt	Mertens de Wilmars	Kutscher	
Donner	Trabucchi	Monaco	Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1972.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
(vedasi causa 48-69, pag. 667)